



COMPARTO MINISTERI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 9 GENNAIO 1997 DELLA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO MINISTERI

A seguito della registrazione in data 26 settembre 1997 da parte della Corte dei Conti del provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 22 maggio 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL in oggetto, il giorno 30 settembre 1997 alle ore 17,30, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nelle persone di:

- A.R.A.N.: Prof. Carlo Dell'Aringa - Presidente -
- Prof. Gian Candido De Martin - componente -
- Avv. Guido Fantoni - componente -
- Avv. Arturo Parisi - componente -
- Prof. Gianfranco Reborà - componente -

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

Confederazioni sindacali :

- CGIL.....
- CISL.....
- UIL.....
- CIDA.....
- CONFEDIR.....
- CONFSAL.....
- (ammessa con riserva)
- CISAL.....
- (ammessa con riserva)
- USPPI.....
- (ammessa con riserva)
- UNIONQUADRI.....
- (ammessa con riserva)
- UNSCIP.....
- ANAAO/ASSOMED.....
- SIVEMP.....

Organizzazioni sindacali :

- CGIL/FP/MINISTERI.....
- CISL/FILS/DIRIGENTI.....
- UIL/STATO/DIRIGENTI.....
- CIDA/UNADIS/MINISTERI.....
- CONFEDIR/DIRSTAT.....
- CONFSAL/UNSA/DIRIGENTI.....

Copia conforme all'originale, composta di n. 22 pagine (di cui n. 5 fogli di dichiarazioni congiunte e a verbale) e n. 2 tabelle.
Roma, 1.10.97

Il dirigente generale
(Dot.ssa Silvana Dragonezzi)



Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto Ministeri.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 9
GENNAIO 1997 DELL' AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO
MINISTERI -

CAPO I

ART. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto collettivo - secondo gli inquadramenti del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed esplicitati al comma 3 - si applica al personale dipendente dal Ministero della Sanità - appartenente al comparto Ministeri - attualmente inquadrato:

- nelle qualifiche dirigenziali disciplinate dal CCNL 9 gennaio 1997 per la separata area di negoziazione della dirigenza del comparto Ministeri appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo;

- nelle posizioni funzionali - rispettivamente iniziale, di direttore e di direttore coordinatore dei profili professionali corrispondenti a quelli dell'alinea precedente e già disciplinati dal CCNL del 16 maggio 1995 relativo al personale del comparto dei Ministeri;

2. Il presente contratto ha il compito di procedere all' integrazione ed armonizzazione delle norme del CCNL del 9 gennaio 1997 stipulato per la separata area della dirigenza del comparto Ministeri con le disposizioni relative agli istituti normo - economici previsti nei CCNL stipulati il 5 dicembre 1996 per le corrispondenti professionalità della dirigenza dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario non medico del Servizio sanitario nazionale, in quanto applicabili.

3. Ai sensi del comma 1 risulta che:

a) gli ex dirigenti superiori e primi dirigenti di cui al comma 1 - primo alinea - appartenenti alle professionalità ivi indicate sono inquadrati nel II livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

b) i dipendenti di VII, VIII e IX livello di cui al comma 1 - secondo alinea - appartenenti alle professionalità ivi indicate sono inquadrati nel I livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

4. Le parti concordano, altresì, sulla applicabilità degli artt. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 ai dirigenti in servizio di cui al comma 3 nonché ai dirigenti che accederanno al II livello delle corrispondenti professionalità del Ministero della Sanità dopo la stipulazione del presente contratto.


5. A decorrere dalla stipulazione del presente contratto, al personale di cui al comma 1, secondo alinea, si applica il CCNL del 9 gennaio 1997, con le integrazioni previste dal presente contratto.

6. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto come "d.lgs. 502/1992" e "d.lgs. 29/1993".

7. Nel testo del presente contratto la dicitura "dirigenti di I e II livello di cui all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995" è indicata semplicemente come "dirigenti di I e II livello" ove occorra con la specifica del "Ministero della Sanità".

8. Con la dizione CCNL del 9 gennaio 1997 si indica normalmente il contratto collettivo nazionale della dirigenza del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1994 - 1997.





PARTE I

Integrazioni al CCNL del 9 gennaio 1997

ART. 2

1. All' art. 4, comma 1 (Informazione preventiva) del CCNL del 9 gennaio 1997 è aggiunta la seguente lettera:

“ i) modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di I e II livello del ministero della Sanità nei piani per le emergenze di carattere sanitario.”

2. All'art. 5, comma 1, (esame a seguito dell'informazione preventiva) del CCNL del 9 gennaio 1997 dopo la lettera “g)” è aggiunta la lettera “ i) .”

ART. 3

1. All'art. 14 (Contratto individuale) del CCNL del 9 gennaio 1997, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

“ Per i dirigenti di I e II livello del Ministero della Sanità, il contratto di lavoro individuale deve indicare:

- a) la data di inizio del rapporto di lavoro
- b) la qualifica di assunzione (I o II livello dirigenziale) ed il trattamento economico iniziale salvo quanto previsto dalla lettera e);
- c) la professione e disciplina di appartenenza;
- d) la durata del periodo di prova solo per i dirigenti di primo livello.
- e) per i dirigenti di II livello, l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con particolare riguardo allo specifico trattamento collegato con l'incarico quinquennale;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]



ART. 4

1. All'art. 15 (Periodo di prova) del CCNL del 9 gennaio 1997 è aggiunto il seguente comma :

“ 9 . Le disposizioni sul periodo di prova della presente norma , fatta salva comunque la conservazione del posto precedentemente occupato per la durata di sei mesi, non si applicano ai dirigenti di II livello del Ministero della Sanità i quali - dopo la stipulazione del presente contratto sono assunti direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992”.

ART. 5

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 22 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) del CCNL del 9 gennaio 1997 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Dopo la stipulazione del presente contratto per i dirigenti di II livello del Ministero della Sanità, il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile costituisce modalità di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto, compiutamente disciplinato dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo. Per gli stessi dirigenti di II livello la tipologia dell'incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico sono disciplinati dal contratto individuale previsto dall'art. 14, comma 2 bis”

“9. Per i dirigenti di II livello di cui al comma 8 già in servizio, il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo l'opzione esercitabile a decorrere dal 1 luglio 1997. Per i medesimi dirigenti l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto individuale con le caratteristiche indicate nel comma 8”.

“10. La revoca dell'incarico per i dirigenti di II livello di cui al comma 9 che non hanno optato può avvenire ai sensi dei commi 6 e 7. Per i dirigenti di cui al comma 8 e di quelli del comma 9 che abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale la revoca anticipata può avvenire solo in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione e dell'inosservanza delle direttive.”

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Ames' and 'CD'.]



ART. 6

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 23 (Valutazione dei dirigenti) del CCNL del 9 gennaio 1997, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

“ 9. A tutti i dirigenti di II livello del Ministero della Sanità - compresi quelli di cui al comma 10 - che non abbiano superato positivamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni per l'applicazione dei commi 6, lettera b) e 7, è affidato un incarico dirigenziale di valore economico inferiore.

“10. I dirigenti di II livello indicati nel comma 9 con rapporto ad incarico quinquennale - che, comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la verifica di cui all'art. 15 del d.l.g.s 502/1992 e non versino nelle condizioni previste dal comma 7, rimangono collocati nel medesimo livello con la perdita anche dello specifico trattamento economico di cui all'art. 14, comma 2 bis. Contestualmente l'amministrazione congela un posto di dirigente di I livello”.

ART. 7

1. In attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'art. 35, comma 3 del d.lgs. 29/1993, l'art. 24 (Accordi di mobilità) del CCNL del 9 gennaio 1997 è integrato dai seguenti commi:

“9 bis. Limitatamente ai dirigenti di I livello del Ministero della Sanità, gli accordi di mobilità previsti dal presente articolo possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero e le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina di appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra equipollente secondo le vigenti disposizioni.”

“ 9 ter. La mobilità disciplinata dal presente articolo non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del citato Ministero, in quanto per il passaggio dei medesimi ad una azienda o ente del Servizio sanitario nazionale si può accedere solo mediante incarico conferito ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992”.



PARTE II

Disposizioni particolari

ART. 9

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

1. Lo stipendio tabellare - annuo, lordo, per dodici mensilità - dei dirigenti di I livello di cui all' art. 1, comma 3 è fissato nel modo seguente:

A) Per i dirigenti provenienti dalla posizione funzionale iniziale dei profili di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo di cui all'art. 1, comma 3, lett. b):

- a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 29.369.000
- a decorrere dal 1 novembre 1996 in L. 32.923.000
- a decorrere dal 1 luglio 1997 in L. 36.000.000

B) Per i dirigenti provenienti dalla posizione funzionale di direttore e direttore coordinatore dei profili di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo di cui all'art. 1, comma 3, lett. b):

- a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 32.977.000
- a decorrere dal 1 novembre 1996 in L. 36.000.000

2. Lo stipendio tabellare - annuo, lordo per dodici mensilità - dei dirigenti di II livello delle professionalità di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo è fissato nel modo seguente:

- a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 43.941.000
- a decorrere dal 1 novembre 1996 in L. 48.000.000

3. Sino al 31 dicembre 1995 i dirigenti dei commi 1 e 2 conservano il trattamento economico tabellare in godimento sulla base dei contratti applicabili secondo la qualifica di provenienza".

[Handwritten signatures and initials]

8

a) per i dirigenti di I livello - medici e veterinari - quanto corrisposto a titolo di indennità di amministrazione;

b) per i dirigenti di II livello - medici e veterinari - quanto corrisposto a titolo di compenso incentivante ai sensi dell'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

ART. 11

Retribuzione di posizione e di risultato
dei dirigenti di II livello



1. Per quanto riguarda i dirigenti di II livello di cui all'art. 1, comma 3 lettera a), rimangono ferme le disposizioni dell'art. 37 comma 3) e dell'art. 38 del CCNL del 9 gennaio 1997 che disciplinano, rispettivamente, la retribuzione di risultato ed i valori e le modalità di attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto Ministeri. La retribuzione di posizione ivi prevista compete dal 1 luglio 1997. In sua vece e sino al 30 giugno 1997 ai predetti dirigenti si applica il disposto dell'art. 4 del CCNL del 9 gennaio 1997 relativo al II biennio economico 1996 - 1997. Dal 1 luglio 1997 la retribuzione di posizione di cui all'art. 38, comma 1 è finanziata con le risorse previste dall'art. 14 del presente contratto.

[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including names like 'Pelle', 'C...', 'S...', 'C...', 'A...', 'B...', 'M...', 'S...', 'C...']



ART. 12

Specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello ad incarico quinquennale e norma di prima applicazione

1. Ai dirigenti di II livello di tutte le professionalità sanitarie indicate nell'art. 1, comma 1 primo alinea con rapporto ad incarico quinquennale, oltre alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, uno specifico trattamento economico - lordo e corrisposto per dodici mensilità - che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione previsto dall'art. 38, comma 1 del CCNL del 9 gennaio 1997.
2. L'entità dello specifico trattamento di cui al comma 1 viene determinata all'atto dell'assunzione con la stipulazione del contratto individuale secondo le caratteristiche indicate nell'art. 5. Per i dirigenti in servizio è stabilita con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997 e comunque dopo l'espletamento della procedura di cui al comma 3.
3. I dirigenti di II livello già in servizio alla data del presente contratto sono invitati dall'amministrazione - anche gradualmente - ad esercitare l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
4. In caso di esercizio dell'opzione dovrà essere stipulato il contratto individuale del comma 2.
5. All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato nell'art. 14.
6. Qualora il termine dell'opzione per l'incarico quinquennale da parte dei dirigenti di II livello in servizio non sia momentaneamente compatibile per il 1997 con i tempi relativi all'attuazione dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici centrali e delle strutture periferiche del Ministero della Sanità in attuazione dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, le risorse previste nel fondo di cui all'art. 14 per lo specifico trattamento economico del comma 1 sono temporaneamente utilizzate per l'anno 1997 nell'ambito della retribuzione di risultato.

Corre



ART. 13

Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello

1. Nell'ambito dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici centrali e delle strutture periferiche del Ministero della Sanità in attuazione dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, la medesima amministrazione, in base al proprio potere di organizzazione, provvederà alla individuazione degli incarichi che, ai sensi degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 29/1993, sono conferibili ai dirigenti di I livello di cui al presente contratto, fermo rimanendo - allo stato - da parte degli stessi lo svolgimento di attività che - nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale - richiedano competenza professionale o specialistico funzionale di base ovvero di particolare specializzazione ed esperienza.
2. In attesa del riordino di cui al comma 1 ed in via provvisoria, ai dirigenti di I livello di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) è attribuita la retribuzione di posizione nella misura minima indicata nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate al presente contratto. Tale valore è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
3. A riordinamento effettuato la retribuzione di posizione oltre il minimo contrattuale previsto dalle citate tabelle sarà rideterminata dall'amministrazione con le medesime regole stabilite dall'art. 38, comma 1 del CCNL del 9 gennaio 1997, sulla base delle risorse disponibili secondo principi di proporzionalità e, comunque, nel rispetto del criterio previsto dallo stesso art. 38 comma 2 all'interno dei rispettivi livelli dirigenziali.
4. Nella graduazione delle funzioni relative alle posizioni afferenti alle specifiche professionalità dei dirigenti di cui al presente contratto, particolare rilievo dovrà essere dato - tra gli altri criteri - a quelli indicati nei punti III e IV dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 9 gennaio 1997.



ART. 14

Integrazione del fondo del Ministero della Sanità

1. Il Ministero della Sanità - per l'applicazione ai dirigenti di cui all'art. 1 delle clausole previste dal presente contratto - provvede all'integrazione del fondo di cui agli artt. 36 e 3 dei CCNL stipulati il 9 gennaio 1997 per la dirigenza del Comparto Ministeri per il primo e secondo biennio di parte economica, mediante l'utilizzo, a decorrere dal 1 luglio 1997 delle seguenti ulteriori risorse, calcolate rapportandole a semestre per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1997 ed in ragione di anno a partire dall'1 gennaio 1998 :

a) un importo complessivo determinato in relazione al numero dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello destinatari dell'indennità di specificità medica e nella misura corrisposta al 1 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 10, comma 3;

b) un importo complessivo determinato moltiplicando la somma unitaria annua di L. 12.800.000 per il numero dei dirigenti di II livello medici, veterinari, chimici, biologi, farmacisti e psicologi, al fine di corrispondere l'equivalente della quota di perequazione prevista dalla legge 550/1995 nonché lo specifico trattamento di cui all'art. 12 nella misura minima ;

c) un importo complessivo determinato moltiplicando la misura unitaria annua dell'indennità di amministrazione prevista dal CCNL del 16 maggio 1995, spettante al 1 luglio 1997, per il numero dei dirigenti di I livello medici, veterinari, chimici, biologi, farmacisti e psicologi, già appartenenti alle posizioni funzionali di cui all'art. 1, comma 1, secondo alinea.

d) la quota media annua dei compensi legati alla produttività collettiva ed individuale nonché alle prestazioni di lavoro straordinario, riferita ai dirigenti di I livello di cui alla lettera c).

e) un importo complessivo di L. 84 milioni quantificato in relazione ai valori di retribuzione di posizione minima e di risultato pro-capite per i dirigenti di I livello.

2. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, le seguenti risorse vengono destinate al finanziamento per la corresponsione della retribuzione di risultato e dei premi per la qualità della prestazione individuale:

- per i dirigenti di II livello le stesse indicate dall'art. 36, comma 3 lettere a) e b) del CCNL del 9 gennaio 1997 ;

Con
Qual
CS

- per i dirigenti di I livello una quota pari a L. 300.000 annue per ogni dirigente in servizio per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e un importo pari a L. 500.000 annue per ogni dirigente in servizio per la componente retributiva collegata al conseguimento dei risultati, in relazione agli obiettivi assegnati.

3. A decorrere dal 31.12.1997, ed a valere sul fondo dell'anno 1998, l'importo di cui alla lettera e) del comma 5 è incrementato di L. 95 milioni per corrispondere la maggiorazione della misura dell' indennità di specificità medica prevista dal 31.12.1997.

ART. 15

NORME FINALI E TRANSITORIE



1. Il presente contratto integra, con le precisazioni in esso contenute, il CCNL stipulato il 9 gennaio 1997 per la separata area della dirigenza del Comparto Ministeri che, pertanto, trova tuttora applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 1, comma 3 lettera a) sia per la parte normativa che per la parte economica relativa al primo biennio 1994 - 1995. Con riguardo al CCNL stipulato il 9 gennaio 1997 relativo al II biennio economico 1996 -1997 si provvederà in sede di conguaglio a rideterminare il nuovo trattamento economico dei predetti dirigenti.

2. Ai dirigenti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), il CCNL del 9.1.1997 riguardante il quadriennio 1994 - 1997 per la parte normativa - si applica dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto.

3. Le clausole aventi carattere normativo del presente contratto decorrono per tutto il personale dirigenziale di cui all'art. 1, comma 3, dal giorno successivo alla stipulazione del medesimo, salvo diversa decorrenza prevista nelle clausole.

4. Le clausole aventi contenuto economico decorrono dalla data in esse indicata, sino alla quale trovano applicazione i CCNL di riferimento del personale disciplinato dal presente contratto salvo i conguagli che si rendano necessari per l'utilizzo di risorse destinate al fondo di cui all'art. 14.

5. Con riferimento all'art. 40, comma 1 lettere a) e b) del CCNL del 9 gennaio 1997 nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di cui al presente contratto si dovrà tenere anche conto dell' eventuale espletamento di attività prestazionali a favore di terzi, pagate a tariffa ed introitate esclusivamente dall'amministrazione.

6. Ai dirigenti di I livello di cui al presente contratto, alla data del 1 gennaio 1996, nel passaggio alla qualifica dirigenziale - ai fini della ricostruzione economica - si applicano le disposizioni di cui al d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869 e - dal 31 dicembre 1996 - l'art. 41 del CCNL del 9 gennaio 1997.

7. Con riferimento al disposto del presente contratto è disapplicato l'art. 18, comma 2 bis del d.lgs. 502/1992.

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



importi annui di retribuzione di posizione minima

01/07/97

*livello o qualifica
di provenienza*

medici e veterinari

Dirigenti I livello

- ex VII livello

2.000.000

- ex VIII livello

2.371.000

- ex IX livello

2.820.000

Dirigenti II livello

12.000.000

All. 1


[Handwritten signatures and initials]



importi annui di retribuzione di posizione minima
01/07/97

livello o qualifica di provenienza	chimici, farmacisti biologi, psicologi
Dirigenti I livello	
- ex VII livello	6.800.000
- ex VIII livello	8.500.000
- ex IX livello	8.500.000
Dirigenti II livello	12.000.000

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 29 del CCNL del 9 gennaio 1997, le parti concordano che, anche nel caso in cui sia stato applicato al dirigente l'art. 27 (recesso) senza procedere alla sospensione dal servizio e nei suoi confronti sia stata successivamente pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, l'amministrazione è tenuta al reintegro del dirigente stesso.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, in ragione delle problematiche insorte per l'applicazione dell'art. 18, comma 8 del d.l.gs. 502/1992 e del D.P.C.M. di attuazione del 13 dicembre 1995, prendono atto della necessità che la materia relativa al comparto di appartenenza dei settori di attività svolti dal Ministero della Sanità che presentano caratteristiche di omogeneità con il Servizio Sanitario Nazionale debba essere oggetto di approfondita valutazione nell'ambito dell'accordo collettivo quadro per la definizione dei comparti di prossima stipulazione.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



DICHIARAZIONE A VERBALE

Le sottoscritte organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo per garantire al personale interessato l'applicazione del CCNL; nel contempo:

- ribadiscono il dissenso sul metodo seguito per l'emanazione del DPCM del 13.12.1995 in quanto non sono state sentite le organizzazioni sindacali nazionali del comparto ministeri;
- confermano la loro contrarietà alla subordinazione della libera contrattazione tra le parti ad incursioni legislative che contrastano con il processo di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro;
- ritengono che il presente accordo nel merito costituisca un profondo cambiamento dell'ordinamento professionale, solo in parte giustificato, che avrà ripercussioni sul restante personale delle amministrazioni del comparto e che richiederà inevitabilmente interventi per ristabilire condizioni di equità tra il personale;
- esprimono il loro convincimento circa la necessità di una riforma del ministero della Sanità che consenta la piena valorizzazione di tutte le professionalità esistenti nell'amministrazione ed in particolare di quelle che presentano caratteristiche di omogeneità con il SSN.

FP-CCIL

CISL-FPI

UIL-SIATAI

30/9/1997

SI CONFERMA LA
PRESENTE DICHIARAZIONE



FP-CCIL

CISL-FPI

UIL-SIATAI

Federazione Nazionale
Tecnici di Stato
TECSTAT
Federazione Nazionale Professionisti
dello Stato (Comparto Ministeri)

Segreteria Nazionale



DICHIARAZIONE A VERBALE

LA O.S. USPPI

INTENDE SOTTOLINEARE CHE IL PRESENTE CONTRATTO VIENE SOTTOSCRITTO CON LA SEGUENTE DICHIARAZIONE A VERBALE. IN ATTESA DI PERVENIRE AD UNA DEFINITIVA SOLUZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI RELATIVI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI DEL RUOLO SANITARIO. ISCRITTI AGLI ALBI. DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA SANITA' :

- L'INDENNITA DI SPECIFICITA' MEDICA ATTUALMENTE ATTRIBUITA AI MEDICI E VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SANITA' E' DOVUTA ESCLUSIVAMENTE AD UN MECCANISMO DI MERA EQUIPARAZIONE AI CORRISPONDENTI PROFILI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE :
- DETTO MECCANISMO DOVRA' ESSERE ASSORBITO DA UN ELABORATO CONTRATTUALE CHE PREVEDA, AI FINI DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, A PARITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE, PARITA' DI TRATTAMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALL'AREA IN CUI ESSA VIENE ESERCITATA.

QUANTO SOPRA E' IN ARMONIA CON IL DISPOSTO DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 35. COMMA 3 DEL D.LVO N. 29 DEL 3.2.1993.

LA CONFEDERAZIONE USPPI

30/9/1992

SI CONFERMA LA PRESENTE
DICHIARAZIONE

ROMA, 22 APRILE 1997

USPPI